

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4290

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, BOTTARI, DE GREGORIO, GRANATI CARUSO,
PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

Presentata il 19 dicembre 1986

**Norme in materia di incarichi extragiudiziari
dei magistrati ordinari, amministrativi e militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge ha lo scopo di stabilire il principio del tendenziale « tempo pieno » per i magistrati ordinari, amministrativi e militari.

Il Consiglio superiore della magistratura ha più volte chiesto al Parlamento di limitare per legge la possibilità per i magistrati ordinari di ricoprire incarichi esterni, possibilità che oggi, in assenza di precisi limiti legislativi e in presenza di norme che addirittura impongono l'inserimento di magistrati in collegi arbitrali, diventa un diritto del singolo magistrato, il cui esercizio è difficilmente contrastabile dal Consiglio superiore della magistratura.

Eppure limiti precisi sono ormai indispensabili. Infatti le vere forme di controllo politico della magistratura ri-

schiano di passare attraverso la cooptazione dei magistrati ordinari e amministrativi nel sistema di potere locale o centrale. E questo, a volte anche senza precisa consapevolezza da parte dei magistrati.

I casi più gravi si sono verificati presso la Suprema Corte di Cassazione e presso gli uffici giudiziari di Napoli. È noto infatti che il presidente di un'importante Sezione penale della Cassazione è contemporaneamente capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria. A Napoli, poi, numerosissimi magistrati sono entrati a far parte delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi e per i collaudi degli edifici costruiti dopo gli eventi sismici del 1980-1981. Non è noto se il magistrato di Cassazione sia stato autorizzato dal Consiglio superiore della

magistratura; ma è certo che il Consiglio superiore della magistratura respinse la richiesta dei magistrati napoletani ma essi presentarono ricorso al TAR della Campania che sospese l'esecutività del diniego di autorizzazione.

Si prescinde da valutazioni di ordine generale sull'ammissibilità di un'ordinanza sospensiva di un provvedimento negativo di autorizzazione, che in concreto sostituisce un'autorizzazione negata. Ma non si può non rilevare che il comportamento di quei magistrati sembra estrinsecare gli estremi di un grave illecito disciplinare. Eppure nessuno dei titolari dell'azione disciplinare ha provveduto.

Analoghe, anche se meno certe, situazioni di grave incompatibilità deontologica esistono nella magistratura amministrativa.

A questo stato di cose intendono porre fine gli articoli da 1 a 6 che si ispirano ai seguenti principi.

1) La legge si applica a tutti i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei TAR, dei Tribunali militari per evitare ingiustificate e gravi disparità di trattamento.

2) I magistrati non potranno più svolgere le seguenti funzioni: componenti di collegi arbitrali, di commissioni di verifiche degli appalti, di gabinetti ministeriali, di qualsiasi commissione di carattere amministrativo.

3) È consentito far parte degli uffici legislativi dei Ministeri, insegnare in Università pubbliche o private, per non più di cinque anni; devono intercorrere almeno cinque anni di esercizio effettivo delle funzioni prima dell'assunzione di un nuovo incarico. È vietato anche esercitare l'attività di cosiddetto « libero insegnante privato » che si sostanzia nell'organizza-

zione e tenuta di corsi privati, altamente assorbenti per la preparazione ai concorsi per uditore giudiziario, avvocato, procuratore legale, ecc.

4) I magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, in uffici diversi dall'ufficio legislativo devono lasciare l'incarico entro tre anni. In quest'arco di tempo si provvederà per legge a costituire un organico *ad hoc* del Ministero di grazia e giustizia.

5) È sempre indispensabile il collocamento fuori ruolo, quando si svolgono funzioni amministrative.

L'articolo 7 intende poi integrare la disciplina del diritto dell'iscrizione dei magistrati ai partiti politici. I proponenti sono contrari all'iscrizione dei magistrati (ordinari, amministrativi, militari) ai partiti. Ma ritengono che il divieto di per sé non garantisce il cittadino. I numerosi casi di scorrettezze gravi nella magistratura non hanno mai riguardato sinora un magistrato iscritto ad un partito mentre, come è noto, esistono associazioni come la massoneria che pretendono di fatto vincoli disciplinari persino più cogenti di quelli di un partito.

Sulla base di queste premesse si ritiene più utile proporre che i magistrati rendano pubbliche le loro adesioni ad una qualsiasi associazione. Di modo che il cittadino, se del caso, possa chiedere sulla base di norme già esistenti nell'ordinamento, di essere giudicato da altro magistrato che gli dia maggiori garanzie di indipendenza.

È possibile che a questa soluzione pervengano critiche. Esse saranno utili a definire attraverso il dibattito il migliore equilibrio tra le diverse esigenze che sono in gioco nell'interesse primario dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e dei tribunali amministrativi regionali.

ART. 2.

(Incarichi vietati).

1. I magistrati non possono assumere in alcun caso le funzioni di arbitro, né possono svolgere attività di libero insegnante privato.

2. Non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

3. Non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative, tranne quelle di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli uffici della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché dell'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 3.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Gli incarichi consentiti non possono in alcun caso avere durata superiore a cinque anni e devono essere comunque autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi che svolgono

funzioni affini per i magistrati amministrativi e militari.

2. Prima del conferimento di un nuovo incarico devono decorrere non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni.

ART. 4.

(Limiti temporali all'esercizio di funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia).

1. I magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, in uffici diversi dall'Ufficio legislativo, continuano ad esercitare tali funzioni per non più di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Collocazione fuori ruolo).

1. Il magistrato che esercita una delle funzioni amministrative consentite dev'essere collocato, in ogni caso, fuori del ruolo organico di appartenenza.

ART. 6.

(Limiti alla prosecuzione degli incarichi direttivi).

1. I magistrati che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di arbitro possono continuare a svolgerle sino all'esaurimento dell'arbitrato in corso.

2. Devono cessare dallo svolgimento di ogni altro incarico vietato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Dichiarazione sull'appartenenza ad associazioni).

1. I magistrati sono tenuti a depositare presso l'ufficio ove svolgono le loro funzioni, entro il 31 gennaio di ogni anno

una dichiarazione nella quale sono indicate tutte le associazioni delle quali hanno fatto parte nel corso dell'anno precedente e fanno parte al momento della dichiarazione.

2. Le dichiarazioni indicate nel comma 1 sono pubbliche e ciascun cittadino può richiederne gratuitamente copia. La copia richiesta dev'essere rilasciata entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.

ART. 8.

(Sanzioni disciplinari).

1. Il magistrato che viola le disposizioni della presente legge commette una infrazione disciplinare che è punita con la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da tre a sei mesi e, nei casi gravi, con la destituzione dall'ordine di appartenenza.

ART. 9.

(Sostituzione di magistrati in attività vietate dalla presente legge).

1. Quando la legge prevede, come obbligatoria, la partecipazione di un magistrato ad attività vietate a norma degli articoli precedenti, al magistrato è sostituito un professore ordinario di Università in materie giuridiche o un avvocato dello Stato.

ART. 10.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti da magistrati ordinari, amministrativi e militari.

2. L'elenco è pubblico e ciascun cittadino può ottenerne gratuitamente copia.